



### OSSERVATORIO SUL DIRITTO DELLA BIOETICA N. 3/2014

#### 3. NOVITÀ SUGLI OGM: PROSEGUE IL CONFRONTO TRA STATI MEMBRI ED UNIONE EUROPEA

##### 1. Introduzione

Torna alla ribalta del diritto dell'UE, dopo anni di oblio, il tema degli OGM.

Sempre più Stati, infatti, hanno, anche recentemente, mostrato perplessità in ordine agli OGM e, conseguentemente, varato provvedimenti per limitarne la coltivazione, invocando la clausola di salvaguardia (*ex* articolo 23 della direttiva n. 2001/18/CE) o le misure di emergenza (*ex* articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003) previste dalla normativa comunitaria.

È il caso, ad esempio, dei nove Stati membri (Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Polonia e Ungheria) che hanno notificato alla Commissione europea il divieto di coltivazione della varietà di mais geneticamente modificato "MON810", prodotto dalla Monsanto Europe. Tra questi, la Francia ha promulgato, il 2 giugno 2014, una legge che vieta la coltivazione di mais transgenico sul proprio territorio nazionale e prevede la possibilità, da parte delle autorità amministrative individuate come responsabili, di ordinare la distruzione delle coltivazioni in caso di mancato rispetto del divieto (legge n. 2014-567 del 2 giugno 2014 *relative à l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié*, in *JORF* n. 0127 del 3 giugno 2014, p. 9208 ss.). Già in precedenza, l'Italia aveva adottato, il 12 luglio 2013, il decreto interministeriale (Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) recante «Adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell'art. 54 del regolamento CE n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON810» (in *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 agosto 2013), di cui si dirà tra breve.

Sulla scorta delle misure adottate a livello nazionale, poc'anzi segnalate, nonché delle pressioni esercitate dagli Stati membri in altre sedi, si è riaperta a livello europeo la discussione in merito alla possibilità, per gli Stati medesimi, di adottare misure che permettano loro di derogare alle autorizzazioni concesse dall'Unione europea ai fini della coltivazione degli OGM, anche in funzione di considerazioni di ordine diverso da quelle del rischio ambientale e sanitario. In questa prospettiva, il Consiglio Ambiente del 3 marzo 2014 ha riavviato l'*iter* di una proposta di regolamento, di cui si dirà più avanti, volta a

concedere agli Stati membri la facoltà di limitare o vietare la coltivazione degli OGM autorizzati dall'Unione europea, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.

Salvo approfondire in seguito la dicotomia tra coltivazione ed immissione sul mercato degli OGM, è appena il caso di rilevare, sul piano generale ed introduttivo, che i provvedimenti nazionali e la proposta di regolamento menzionati fanno esclusivo riferimento al divieto di produrre OGM, senza assumere in considerazione la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la commercializzazione e l'importazione *tout court* di OGM nel proprio territorio. È evidente che ciò riduce in modo significativo la valenza degli atti citati, che non affrontano, né tantomeno risolvono, la questione del “gradimento” degli OGM da parte degli Stati o dei loro cittadini.

Occorre inoltre sottolineare come, nel corso dell'attuale discussione in seno al Consiglio, riemerge la tradizionale differenza di posizione tra gli Stati membri (o, almeno, quelli tra essi a più forte tradizione agricola) e la Commissione europea, che si richiama ad esigenze generali di diversa natura. Mentre gli Stati, infatti, sembrano privilegiare le esigenze di tutela della salute pubblica e di protezione dell'ambiente, la Commissione europea salvaguarda, coerentemente con la sua missione, le esigenze generali di natura economico-commerciale, che formano da sempre oggetto di prioritaria attenzione a livello dell'Unione europea. Del resto, la Commissione ha sempre guardato al settore delle biotecnologie come ad un settore strategico per l'economia europea, in quanto idoneo a rafforzare la competitività tecnologica ed industriale, nonché le possibilità di sviluppo e di occupazione nell'area europea. Questa differenza di approccio - e di priorità - ha caratterizzato il confronto tra Stati e Commissione in materia di OGM sin dagli anni Novanta e si riflette in una significativa giurisprudenza, tanto nazionale che comunitaria, che è culminata nei recenti casi italiani *Fidenato* e *Dalla Libera*.

Nei casi poc'anzi ricordati il TAR del Lazio ha rigettato, con due sentenze adottate in data 23 aprile 2014 (la n. 04410/2014 sul ricorso n. 10302 del 2013 presentato da Giorgio Fidenato, titolare dell'azienda agricola “In Trois”, e la n. 04411/2014 sul ricorso n. 9965 del 2013 presentato da Silvano Dalla Libera, titolare dell'Azienda Agricola Silvano Dalla Libera, entrambe site nel territorio della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia ed attive nella coltivazione del mais) i ricorsi presentati contro il decreto interministeriale del 12 luglio 2013. Tale decreto vieta, all'articolo 1, la coltivazione di varietà di mais MON810, provenienti da sementi geneticamente modificate, nel territorio nazionale, nelle more dell'adozione di misure comunitarie di cui all'articolo 54, comma 3, del regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002 (che prevede, appunto, la possibilità, per lo Stato membro, di lasciare in vigore le proprie misure cautelari provvisorie «fino all'adozione delle misure comunitarie»), e comunque non oltre diciotto mesi dalla data del provvedimento.

Le misure cautelari provvisorie stabilite dal decreto, che vietano la semina del mais MON810 geneticamente modificato sul territorio italiano, sono, per il TAR del Lazio, giustificate dall'emergere, successivamente all'autorizzazione comunitaria alla Monsanto per la coltivazione del mais MON810 (concessa con decisione n. 98/294/CE della Commissione del 22 aprile 1998), di rischi ambientali chiaramente individuati dai più recenti studi dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). Proprio i pareri critici dell'EFSA hanno fino ad ora precluso, alla Commissione europea, di procedere al rinnovo dell'autorizzazione alla Monsanto. In questo contesto, il diffondersi di culture di mais transgenico sulla base di un'autorizzazione risalente nel tempo, che non tiene conto delle problematiche connesse ai rischi ambientali successivamente emerse ed avvalorate dagli studi richiamati, poteva rappresentare, per il giudice amministrativo, «una situazione di

concreto ed attuale pericolo tale da giustificare l'adozione del suddetto decreto». Il decreto interministeriale è quindi, per il TAR del Lazio, pienamente in linea con il principio di precauzione, per il quale possono essere adottate misure protettive, qualora vi siano incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone (dovute all'individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute derivanti dall'uso della sostanza attiva in questione, nonché la valutazione complessiva del rischio per la salute basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale), senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi.

Più di recente, l'imprenditore agricolo Fidenato ha presentato ricorso al Consiglio di Stato avverso la richiamata sentenza del TAR del 23 aprile 2014. In data 12 giugno 2014 il Consiglio di Stato ha rigettato l'istanza sospensiva chiesta dal ricorrente, confermando la decisione del TAR del Lazio di bloccare le semine geneticamente modificate in corso nei campi del Friuli Venezia Giulia. Pur rinviando la decisione definitiva nel merito al 4 dicembre 2014, il Consiglio di Stato ha quindi ribadito la validità del divieto, sancito dal decreto interministeriale del 12 luglio 2013, di coltivazione del mais MON810 sul territorio italiano, fino all'adozione delle misure UE di cui si è detto, e comunque non oltre gennaio 2015.

In attesa di leggere la decisione definitiva del Consiglio di Stato, non può non rilevarsi come la vicenda normativa e giurisprudenziale italiana, sin qui ripercorsa, sia, anche nella sua tempistica, strettamente connessa a quanto si sta attualmente decidendo a livello di Unione europea. Il 12 giugno 2014, infatti, è stato raggiunto, in sede di Consiglio Ambiente, un accordo politico sulla proposta di regolamento che modifica la direttiva n. 2001/18/CE in materia di OGM, che si andrà di seguito ad esaminare.

## *2. Progetti in cantiere: la proposta di regolamento COM(2010) 375 di modifica della direttiva n. 2001/18/CE*

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva n. 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio (COM(2010) 375 def., Bruxelles, 13 luglio 2010), sopra richiamata, si propone di fornire una base giuridica, pur all'interno dell'attuale quadro disegnato dal diritto dell'Unione europea nella materia *de qua*, per autorizzare gli Stati membri a vietare o limitare la coltivazione degli OGM, autorizzati a livello comunitario, in tutto il loro territorio o in parte di esso. Va ribadito che tali divieti o limitazioni devono essere giustificati da ragioni diverse da quelle contemplate nella valutazione del rischio ambientale e sanitario, poiché rimane invariato il sistema di autorizzazione già in atto, basato sulla valutazione scientifica dei rischi sanitari e ambientali, nonché sul ruolo e le funzioni attribuiti alla Commissione in conformità alle norme UE vigenti.

La proposta sottolinea in primo luogo l'esigenza, emersa in molti Stati membri, di porre dei limiti alla coltivazione degli OGM facendo ricorso sempre più frequente alla clausola di salvaguardia o alle misure di emergenza. Ciò ha messo chiaramente in luce le carenze dell'attuale quadro legislativo in materia di OGM, che non garantisce la necessaria flessibilità agli Stati membri per decidere in merito alla coltivazione di OGM in tutto o parte del proprio territorio nazionale. È proprio al fine di offrire un rimedio in tal senso che la Commissione aveva adottato, il 13 luglio 2010, la proposta in esame, assieme ad altri due documenti facenti parte del cosiddetto «pacchetto OGM»: la comunicazione al Parlamento

europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla libertà degli Stati membri di decidere in merito alla coltivazione di colture geneticamente modificate (COM(2010) 380 def., Bruxelles, 13 luglio 2010), e la raccomandazione recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche (in *GUCE* C 200 del 22 luglio 2010, p. 1 ss.), che abroga e sostituisce la raccomandazione n. 2003/556/CE della Commissione del 23 luglio 2003. La raccomandazione del 13 luglio 2010, in particolare, andava nella direzione di una maggiore discrezionalità lasciata agli Stati membri, dal momento che demanda ad essi la decisione in merito all'adozione di misure volte ad evitare la presenza involontaria di colture geneticamente modificate nelle colture convenzionali e biologiche. Il suo campo di applicazione è tuttavia circoscritto alla sola presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, offrendo agli Stati membri margini decisionali più ridotti rispetto ad una modifica complessiva della normativa UE in tema di coltivazione di OGM.

La *ratio* della proposta di regolamento COM(2010) 375 è invece quella di lasciare agli Stati membri più ampio margine di valutazione in merito alla coltivazione degli OGM tenendo conto delle rispettive specificità, con il fine dichiarato di ridurre il ricorso da parte degli Stati membri alle misure di salvaguardia (che, si ribadisce nella proposta, devono basarsi esclusivamente su prove scientifiche nuove o complementari riguardanti la sicurezza ambientale e sanitaria degli OGM), nonché la mole di lavoro – e i conseguenti oneri amministrativi - gravanti sulla Commissione e sull'EFSA. Nella proposta in esame, infatti, si denuncia la tendenza di alcuni Stati membri a fare ricorso strumentale a misure di salvaguardia, e la prassi di invocare la procedura di cui all'articolo 114, paragrafo 5, del TFUE per vietare o limitare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul loro territorio.

Altro obiettivo della proposta è quello di garantire maggiore certezza agli Stati membri che vogliano limitare o vietare la coltivazione degli OGM ed offrire alle parti interessate (agricoltori, produttori, esportatori, importatori di sementi, allevatori, trasformatori di mangimi, consumatori e imprese biotecnologiche) un quadro giuridico più chiaro sulla coltivazione degli OGM nell'Unione europea al fine di rendere il processo decisionale più prevedibile.

È comunque il caso di ribadire che la facoltà accordata agli Stati membri riguarda solo la coltivazione degli OGM, e non anche l'immissione in commercio e l'importazione, che continueranno liberamente nel quadro del mercato interno e dei relativi obblighi internazionali dell'Unione. Ciò in quanto, come affermato dal considerando n. 5 della proposta, «l'esperienza ha dimostrato che la coltivazione degli OGM è una questione trattata in modo più approfondito dagli Stati membri, a livello centrale o a livello regionale e locale. Contrariamente a quanto attiene alle questioni relative all'immissione in commercio e all'importazione degli OGM, che devono continuare ad essere disciplinate a livello di UE al fine di conservare il mercato interno, è stato riconosciuto che la coltivazione è un tema con una forte connotazione locale/regionale. In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del TFUE, gli Stati membri devono dunque poter avere la possibilità di adottare norme relative alla coltivazione effettiva degli OGM sul loro territorio dopo che per l'OGM è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio dell'UE» (considerando n. 5).

La proposta, inoltre, non affronta il problema della presenza involontaria di OGM in colture convenzionali o biologiche. Il considerando n. 6 chiarisce infatti che nulla muta con riguardo alle misure che gli Stati membri sono autorizzati a prendere «a norma dell'articolo

26 *bis* della direttiva n. 2001/18/CE per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti» (considerando n. 6).

Passando ora ad esaminare i contenuti della proposta, questa è volta a modificare la direttiva n. 2001/18/CE inserendo in essa un nuovo articolo 26 *ter*. Detto articolo attribuisce agli Stati membri la facoltà di «adottare misure che limitano o vietano in tutto il loro territorio o in parte di esso la coltivazione di tutti o di determinati OGM autorizzati a norma della parte C della presente direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003 e costituiti da varietà geneticamente modificate immesse in commercio a norma della pertinente legislazione UE sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante». Ciò a condizione che «tali misure siano basate su motivazioni diverse da quelle legate alla valutazione degli effetti negativi sulla salute e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM» (lettera a) e «siano conformi ai trattati» (lettera b). Pertanto la proposta consente agli Stati membri, come detto, di limitare o vietare la coltivazione degli OGM autorizzati dall'Unione su tutto il territorio nazionale o parte di esso, per motivi diversi da quelli previsti nella valutazione del rischio ambientale nel quadro del sistema comunitario di autorizzazioni.

Gli OGM ai quali è applicabile la proposta sono quelli autorizzati per la coltivazione a norma della direttiva n. 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003, quindi gli OGM destinati ad essere usati quali materiali di base per la successiva produzione di alimenti e mangimi. La proposta, inoltre, si applica alla coltivazione di tutte le varietà di sementi e materiali di moltiplicazione delle piante immesse in commercio a norma della legislazione comunitaria pertinente.

La proposta definisce una serie di condizioni alle quali viene subordinata l'adozione dei limiti e dei divieti nazionali. Innanzitutto, le misure nazionali dovranno essere assunte per motivi diversi da quelli già previsti dalle norme UE nel quadro della valutazione degli effetti negativi sulla salute e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM. In secondo luogo, le misure nazionali devono essere conformi al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, in particolare per quanto concerne il principio di non discriminazione tra prodotti nazionali e non nazionali e le disposizioni relative alle restrizioni quantitative agli scambi tra Stati membri. Le misure nazionali dovranno inoltre rispettare gli obblighi internazionali dell'Unione europea, in particolare quelli nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).

Al riguardo è appena il caso di ricordare, con specifico riferimento ai profili di sicurezza alimentare connessi all'immissione in commercio di OGM, che l'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (Accordo SPS), allegato all'Accordo istitutivo dell'OMC aperto alla firma a Marrakech il 15 aprile 1994, nel prevedere la possibilità per i membri dell'OMC (tra cui l'Unione europea) di adottare misure volte a proteggere la salute umana, animale e vegetale dai rischi derivanti dalla diffusione di malattie e dal consumo di alimenti, bevande e mangimi contenenti sostanze nocive e agenti patogeni, ne limita tuttavia l'applicazione alla condizione che dette misure siano necessarie rispetto allo scopo perseguito, siano basate su criteri scientifici e non siano mantenute in assenza di sufficienti prove scientifiche (articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo SPS). Le limitazioni previste sono essenzialmente volte ad evitare che, dietro l'adozione di misure sanitarie e fitosanitarie, si celino restrizioni al commercio internazionale, tali da ridurre o pregiudicare gli scambi commerciali internazionali di determinati prodotti.

Il problematico contemperamento delle contrapposte esigenze del libero commercio, da un lato, e della tutela dell'ambiente e della salute umana, dall'altro, è stato peraltro oggetto di una significativa controversia tra Stati Uniti d'America ed Unione europea in materia di OGM. Nel 2006 il *panel* dell'OMC si è infatti pronunciato su un ricorso, proposto nel 2003 dagli Stati Uniti e da altri Paesi, contro la moratoria comunitaria, applicata dal 1998 al 2003, sull'immissione in commercio di OGM. Il *panel* ha concluso nel senso che tale moratoria costituiva una barriera commerciale illegittima, in quanto protrattasi oltre i termini previsti dall'Accordo SPS e non basata su una valutazione del rischio sufficientemente esaustiva. Gli Stati Uniti contestavano, inoltre, la compatibilità, con le regole dell'OMC, delle misure di sospensione dell'importazione di OGM adottate da sei Stati membri dell'Unione europea (fra questi, l'Italia aveva deciso, con decreto del Presidente del Consiglio del 4 agosto 2000, la sospensione della commercializzazione e dell'utilizzazione delle varietà di mais geneticamente modificate BT11, MON809, MON810 e T25). Il *panel* dell'OMC ha giudicato ingiustificate le misure nazionali di sospensione delle importazioni, data l'inadeguata procedura di *risk assessment* fornita a loro motivazione, e ha ritenuto tali misure incompatibili con gli impegni presi dalla (allora) Comunità europea in sede di OMC.

Alla luce della vicenda qui ricordata, non può non rilevarsi un'incongruenza tra la facoltà, lasciata agli Stati membri dalla proposta di regolamento in esame, di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul proprio territorio nazionale, e la condizione, per poter esercitare tale facoltà, del rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Unione europea in seno all'OMC. Uno Stato membro dell'Unione europea potrebbe trovarsi nella condizione di aver deciso, per ragioni diverse dalla valutazione del rischio ambientale e sanitario, un divieto di coltivazione di OGM sul proprio territorio, ma di non poter coerentemente decidere, per le stesse ragioni, un divieto di importazione e commercializzazione di OGM. Infatti, misure nazionali di sospensione dell'importazione di OGM, non giustificate da una valutazione del rischio in linea con la disciplina dettata dall'Accordo SPS, possono facilmente essere considerate, come già avvenuto nel caso riportato, contrarie agli impegni assunti dall'Unione europea - e dagli Stati stessi - in sede di OMC, in quanto costituenti un'illegittima restrizione agli scambi e, quindi, una distorsione del commercio internazionale.

Tornando all'analisi della proposta di regolamento COM(2010) 375, questa prevede altresì che gli Stati membri, che vogliano adottare i limiti e i divieti alla coltivazione di OGM, dovranno comunicare le relative misure nazionali «alla Commissione e agli altri Stati membri un mese prima della loro adozione, a fini informativi», in deroga alla direttiva n. 98/34/CE. Pertanto, diversamente da quanto previsto dalla esistente clausola di salvaguardia, le decisioni degli Stati membri in merito all'adozione delle misure in oggetto non dovranno essere autorizzate dalla Commissione, ma, come detto, dovranno essere comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri, unitamente alle relative motivazioni. Ciò per rispondere ad una delle preoccupazioni fondamentali che hanno condotto alla proposta di regolamento, ossia scongiurare l'utilizzo massiccio della clausola di salvaguardia o delle misure di emergenza da parte degli Stati membri, che ha finora causato un aumento del carico di lavoro gravante sulla Commissione e sull'EFSA.

Le novità sin qui descritte troveranno attuazione a condizione che la proposta di regolamento COM(2010) 375 sia adottata. Si tratta di un esito non scontato, a giudicare dal travagliato *iter* che essa ha sin qui seguito. Si ricorda infatti che la proposta in esame è stata presentata dalla Commissione europea il 13 luglio 2010 e trasmessa al Consiglio ed al Parlamento europeo il 14 luglio 2010.

Il 14 ottobre 2010 è stata avviata dal Consiglio Ambiente la discussione della proposta. In quella sede sono state richieste alcune precisazioni per garantire che il progetto di normativa fosse effettivamente praticabile e giuridicamente corretto.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato, il 9 dicembre 2010, un parere sulla proposta, con 169 voti favorevoli, 12 voti contrari e 12 astensioni. Da esso è emerso come la questione dell'uso degli OGM nell'agricoltura europea sollevi notevoli dubbi. Per tale motivo, il Comitato ha valutato positivamente l'intenzione della Commissione di affrontare questioni delicate come la libertà degli Stati membri di decidere sugli OGM, al fine di arrivare ad una soluzione praticabile, e di promuovere un quadro europeo compatibile con il corretto funzionamento del mercato interno. Nel parere viene inoltre ritenuto opportuno un ulteriore chiarimento in merito alla base giuridica della proposta e alla compatibilità degli eventuali divieti degli Stati membri sulla base dell'articolo 26-ter con le regole del mercato interno dell'Unione europea, con le norme commerciali dell'OMC e con altri obblighi giuridici internazionali.

Anche il Comitato delle Regioni ha adottato, in data 9 gennaio 2011, un parere sulla proposta che, pur dimostrando un atteggiamento tendenzialmente favorevole, ha evidenziato alcune problematiche, ritenute importanti nell'ambito di un disegno di modifica dell'attuale normativa dettata dalla direttiva n. 2001/18/CE. Tra queste rilevano l'insufficienza delle norme in vigore relative all'etichettatura dei "prodotti derivati da OGM", e cioè dei prodotti alimentari, nonché l'impatto negativo delle coltivazioni OGM sulle colture convenzionali o biologiche e sulle politiche di sviluppo rurale. Nel proprio parere il Comitato delle Regioni ha inoltre sottolineato la necessità di una più stretta collaborazione tra l'EFSA e le autorità nazionali e regionali competenti in materia di coltivazione degli OGM.

Si è poi proceduto, in sede di Consiglio Ambiente del 14 marzo 2011, ad uno scambio di opinioni sull'elenco dei motivi indicati dalla proposta di regolamento che permetterebbero agli Stati membri di limitare la coltivazione degli OGM sul loro territorio. Alcune delegazioni hanno espresso dubbi quanto alla compatibilità giuridica di alcuni dei motivi contenuti nell'elenco in parola, mentre altre hanno auspicato l'inserimento nel testo della proposta di un elenco non esaustivo di motivazioni per le restrizioni nazionali. È inoltre stato richiesto di ricomprendere, nell'elenco in questione, le esigenze di protezione della biodiversità e delle strutture agricole, dei fattori socioeconomici e delle nuove conoscenze scientifiche sui rischi legati alla coltivazione degli OGM.

Ulteriori perplessità sono state sollevate sia dal Consiglio Ambiente del 21 giugno 2011 – in merito alla conformità delle misure previste dalla proposta di regolamento con le norme del mercato interno e con quelle dell'OMC, ritenute bisognose di ulteriori riflessioni ed analisi – che dal Parlamento europeo, che ha comunque adottato una posizione in prima lettura sulla proposta il 5 luglio 2011.

Sulla scorta di quanto emerso nelle varie sedi istituzionali dell'UE, il 2 marzo 2012 la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea ha avanzato una proposta di compromesso riveduta, in vista di un accordo politico del Consiglio in prima lettura. Il testo è stato esaminato e discusso, a livello di Consiglio, durante le Presidenze che si sono succedute, ma da tale discussione è emersa una minoranza di blocco che ha di fatto impedito l'approvazione della proposta.

A sua volta la presidenza danese ha preparato un altro testo di compromesso, elaborato alla luce delle discussioni svolte, e che accoglie diversi emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura nel luglio 2011. Si tratta in particolare di modifiche consistenti nell'inserimento di riferimenti alla libertà di scelta degli agricoltori, alla necessità

di evitare la presenza di OGM in prodotti specifici o particolari come possibile motivazione per l'adozione di misure nazionali restrittive, nonché all'opportunità di confermare che le misure adottate ai sensi della direttiva non avrebbero influenzato la coltivazione di sementi non geneticamente modificate conformi alle disposizioni della normativa comunitaria in vigore.

In sede di Consiglio Ambiente del 9 marzo 2012 si è discussa la proposta modificata, ma non è stato raggiunto alcun accordo, date le preoccupazioni espresse da alcuni Stati membri circa possibili sovrapposizioni e incongruenze tra la procedura comunitaria di valutazione del rischio e le misure ambientali adottate a livello nazionale. Il Consiglio ha esaminato nuovamente la proposta il 12 giugno 2012, ma un accordo politico sul fascicolo OGM non è risultato possibile, come emerge dalle Conclusioni della Presidenza.

Il testo è però ora di nuovo all'ordine del giorno, dal momento che la Presidenza greca ha recentemente presentato una nuova proposta di compromesso. Dopo quasi due anni di stallo, e su sollecitazione di diversi Stati membri, il Consiglio Ambiente del 3 marzo 2014 ha tenuto un dibattito pubblico ed uno scambio di opinioni sulla proposta di modifica della direttiva n. 2001/18/CE. In tale sede è stata valutata positivamente tale proposta, ritenuta una base valida per riprendere le discussioni. Come emerge dalle Conclusioni di tale Consiglio, infatti, a seguito di uno scambio di opinioni, gli Stati membri hanno confermato la loro volontà di riaprire la discussione su questa proposta legislativa, partendo dal testo di compromesso della Presidenza. È stato convocato un primo gruppo di lavoro a tal fine il 13 marzo 2014. Nelle Conclusioni del Consiglio Ambiente del 3 marzo 2014 si è inoltre auspicato il raggiungimento di un accordo politico nell'ambito della Presidenza greca, e l'adozione della proposta per la fine del 2014.

L'auspicato accordo politico è stato infine raggiunto, dai Ministri dell'ambiente dei ventotto Stati membri, in occasione del Consiglio Ambiente tenutosi a Lussemburgo il 12 giugno 2014. Spetta quindi ora alla Presidenza italiana portare a conclusione l'*iter* normativo della proposta.

VALENTINA RANALDI